

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2002, n.3
Regolamento regionale recante: "Modifiche ed integrazioni al regolamento 14 aprile 2000, n. 4/R
(Disciplina della navigazione sulle acque del Lago di Viverone)". (GU n. 40 del 5-10-2002)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 5/1972 e n. 616/1977;

Visto il regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 4/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4-6056 del 14 maggio 2002;

Emana

il seguente regolamento:

"REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL
REGOLAMENTO 14 APRILE 2000, n. 4/R (DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE
SULLE ACQUE DEL LAGO DI VIVERONE)".

Art. 1.

1. Dopo il comma 12 dell'Art. 2 del regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 4/R, e' inserito il seguente:

"12-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle unita' di navigazione a propulsione elettrica condotte esclusivamente per la pratica della pesca."

Art. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'Art. 18 del regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 4/R, e' inserito il seguente:

"1-bis. In deroga a quanto previsto dall'Art. 2, comma 10, e' consentita in via sperimentale, sino al 1 novembre 2002 termine rinnovabile con apposito atto del settore regionale competente, la navigazione alle unita' a motore senza limiti di potenza, di lunghezza non superiore a 6.50 metri (f.t.), munite di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Viverone. Tali autorizzazioni non possono superare le 30 giornaliere."

Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 14 maggio 2002

GHIGO